

REGOLAMENTO

« AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI RIPRESE CINEMATOGRAFICHE ALL'INTERNO DELLA ASL DI LATINA »»



Allegato alla Proposta di Delibera n. ____ del _____

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – ITER PROCEDURALE	3
ART. 3 – UTILIZZO DI AMBIENTI C/O SUPERFICI.....	5
ART. 4 – ASPETTI ECONOMICI E ALTRI ONERI CONTRATTUALI.....	6
ART. 5 – ULTERIORI DISPOSIZIONI	7
 <u>ALLEGATI:</u>	
ALLEGATO “A” – <i>Schema di Contratto</i>	8
ALLEGATO “B” – <i>Verbale di sopralluogo</i>	21
ALLEGATO “C” – <i>Verbale di riconsegna</i>	22

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'iter procedurale da seguire nell'Azienda Sanitaria Locale di Latina (di seguito, per brevità "ASL" o "Azienda") per la stipula di accordi tra la stessa e le case di produzione cinematografica finalizzati al temporaneo utilizzo di ambienti e/o superfici dell'Azienda come location di riprese televisive e/o cinematografiche.

Al presente regolamento è allegato – quale parte integrante – lo schema di contratto da utilizzare per la conclusione degli accordi di cui al precedente comma.

Qualunque modifica al presente regolamento e allo schema di contratto allegato deve essere adottata con apposito provvedimento deliberativo.

Eventuali integrazioni allo schema di contratto saranno consentite, senza necessità di apposito provvedimento deliberativo, unicamente per la regolamentazione di eventuali situazioni contingenti e purché non in contrasto con il contenuto del presente regolamento e del citato schema di contratto.

ART. 2 – ITER PROCEDURALE

La casa di produzione cinematografica interessata ad utilizzare temporaneamente ambienti e/o superfici dell'Azienda come location di riprese televisive e/o cinematografiche deve, preliminarmente, inviare al Direttore Generale dell'Azienda la richiesta di autorizzazione dove dovranno essere indicati: gli spazi richiesti, il nome del regista della società di produzione, il titolo del film (anche provvisorio), la sceneggiatura relativa alle parti che interessano le riprese in azienda, la tipologia dei mezzi da utilizzare, il periodo e la durata prevista per le riprese, gli eventuali impianti di comunicazione e diffusione sonora, ovvero tutti quei fattori che se non opportunamente controllati possano determinare disagi ai soggetti esposti, e la possibilità di effettuare sopralluoghi negli ambienti dell'Azienda.

Il Direttore Generale provvederà – ove nulla osti – all'inoltro della richiesta alla U.O.S. "Comunicazione, e Relazioni con il Pubblico" (di seguito, per brevità, "*Struttura di Comunicazione*") che

avvierà i contatti con la casa di produzione e il Direttore della Struttura ove verranno svolte le riprese che nominerà un Referente per lo svolgimento delle attività di sopralluogo, vigilanza, e relativa stesura del verbale di riconsegna. Tale referente concorderà con la SOCIETA' la data dei sopralluoghi e la raccolta delle informazioni preliminari al raggiungimento dell'accordo stesso.

La Struttura di Comunicazione accerterà successivamente l'effettivo avvenuto sopralluogo.

A sopralluogo avvenuto, la casa di produzione – qualora fosse ancora interessata alla conclusione di un accordo per il temporaneo utilizzo degli ambienti e/o superfici visionati – deve inoltrare apposita richiesta di autorizzazione direttamente alla Struttura di Comunicazione.

La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni minime:

- ✓ l'esatta data di svolgimento delle riprese;
- ✓ periodo temporale per il quale si chiede l'utilizzo degli ambienti e/o superfici dell'Azienda;
- ✓ gli spazi individuati a seguito del sopralluogo per l'effettuazione delle riprese;
- ✓ numero componenti la troupe cinematografica;
- ✓ numero degli automezzi.

Condizione inderogabile per l'utilizzo degli spazi è la stipula di una Polizza di responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), comprendente tutti i rischi connessi all'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento delle attività nell'ambito degli spazi dell'Azienda temporaneamente concessi in uso.

La polizza assicurativa deve comprendere la copertura dei danni :

- ✓ a cose in consegna al contraente, compresi i danni ai locali dove si effettuano le riprese, a quelli adiacenti o di passaggio da chiunque e comunque provocati;
- ✓ a cose dell'Azienda o a cose da terzi in genere provocate da incendio o causate da furto comunque avvenuti;
- ✓ a terzi, provocati da persone che, anche non dipendenti del contraente, partecipano a qualunque titolo alla realizzazione delle riprese stesse;
- ✓ a terzi, compresa la Asl Latina, in occasione di carico o scarico di materiale di qualunque genere, di servizi di pulizia, che dovranno essere effettuati successivamente alle attività in questione;

- ✓ a terzi, compresa la Asl di Latina, dovuti a interruzione o sospensione di attività in genere a causa di sinistro risarcibile a termini di polizza;

Qualora le riprese vengano svolte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale aziendale, è fatto obbligo di redigere congiuntamente il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza) ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;

Sarà cura del RSPP (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) della Società richiedente compilare e sottoscrivere il DUVRI insieme al RSPP aziendale;

La U.O.C. "Affari Generali" provvederà, quindi, alla stipula del contratto sulla base dell'allegato schema del contratto.

ART. 3 – UTILIZZO DI AMBIENTI C/O SUPERFICI

L'Azienda renderà di volta in volta disponibili per le riprese cinematografiche di cui al presente regolamento esclusivamente gli ambienti e/o superfici non utilizzati per le attività istituzionali, onde evitare intralcio allo svolgimento delle stesse, per il tramite del Direttore della Struttura ove verranno effettuate le riprese;

Ipotesi diverse dovranno essere concordate – di volta in volta – dalla Struttura di Comunicazione con gli uffici aziendali interessati, al fine di assicurare comunque il normale svolgimento del servizio pubblico.

Lo stanziamento dei mezzi per le riprese cinematografiche dovrà essere preventivamente concordato con la UOC Patrimonio Immobiliare Manutenzione Progettazione e HTA, al fine di evitare che gli stessi mezzi creino intralcio alla viabilità interna e allo svolgimento delle attività istituzionali.

Qualora si debba procedere a deviazioni del traffico veicolare e/o a una diversa disposizione dei parcheggi, la casa di produzione – previa specifica autorizzazione – si impegnerà a incaricare il proprio personale per procedere agli adempimenti necessari.

Le riprese cinematografiche di cui al presente regolamento dovranno avvenire nel rispetto del regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal decreto n. 101 del 10/08/2018, nei riguardi dei pazienti e comunque dei frequentatori del presidio sanitario.

ART. 4 – ASPETTI ECONOMICI E ALTRI ONERI CONTRATTUALI

La tariffa base giornaliera da applicare alle case di produzione cinematografica per la conclusione degli accordi di cui all'art. 1 ammonta ad € 2.000,00 (duemila/00) più IVA 22% salvo verifica di mercato.

La tariffa di cui al precedente comma viene applicata anche ai giorni precedenti e/o successivi alle riprese cinematografiche, eventualmente necessari alla casa di produzione per l'allestimento e lo sgombero degli ambienti e/o superfici, considerato che tali attività comportano il trasporto di materiali nonché l'accesso mediante automezzi.

La giornata cui applicare la predetta tariffa si intende composta di n. 12 ore, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Oltre il suddetto orario, le riprese vanno considerate in orario notturno; di conseguenza all'importo giornaliero va aggiunta la quota di € 100,00 (cento/00) per ogni ora oltre le ore 20:00 utilizzata per l'attività di ripresa o comunque connesse o derivanti dalla predetta attività.

Alle forniture di materiale di scena di qualsiasi genere e/o di risorse umane e non (elettricità, acqua, calore etc.) dovrà provvedere la casa di produzione.

A titolo di cauzione, la casa di produzione si impegnerà – prima dell'inizio delle riprese – a versare la cifra indicata nel contratto da calcolarsi in misura percentuale pari ad almeno il 30% dell'intero corrispettivo dovuto all'Azienda.

La casa di produzione cinematografica deve impegnarsi contrattualmente a citare l'Azienda nei titoli di coda del film, della serie televisiva, ecc., considerata l'importanza per l'Azienda di promozione della propria immagine.

Il corrispettivo economico introitato dall'Azienda a seguito degli accordi conclusi con le case di produzione cinematografica potrà essere destinato – oltretutto a opere di manutenzione presso le strutture aziendali e/o all'acquisto di beni sanitari – alla corresponsione di emolumenti al personale aziendale che si occuperà di presidiare, fuori orario di servizio, la struttura.

L'utilizzo di detti introiti verrà formalizzato con successivo atto secondo le direttive aziendali su proposta dei direttori delle Strutture in cui vengono effettuate le riprese cinematografiche.

ART. 5 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Eventuali tematiche non disciplinate dal presente regolamento e che dovessero emergere in fase di contrattazione, saranno concordate di volta in volta tra la Direzione Generale dell'Azienda e la casa di produzione cinematografica e disciplinate nel contratto secondo il disposto dell'art. 1.

ALLEGATO "A" – SCHEMA DI CONTRATTO

Logo con indirizzo

**TEMPORANEO UTILIZZO DI AMBIENTI E/O SUPERFICI DELLA ASL LATINA
PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA

da una parte:

La AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA (C.F. e P. IVA 01684950593), con sede presso il Centro Commerciale Latina Fiori Pal. G2, Viale P.L. Nervi, s.n.c. - 04100 Latina, rappresentata dal Direttore Generale dott. Giorgio Casati, di seguito denominata più brevemente AZIENDA.

dall'altra parte:

La SOCIETA' (P.IVA.....)
con sede legale c.a.p.
il cui rappresentante legale e il Sig., in seguito denominata più brevemente SOCIETA', come risulta dal certificato emesso il
dalla C.C.I.A. di

PREMESSO

- che la SOCIETA' produrrà il film dal titolo provvisorio per la regia di
- che la SOCIETA' ha avanzato richiesta all'AZIENDA di poter usufruire di alcuni ambienti e/o superfici, al fine di poter realizzare negli stessi le riprese cinematografiche del Film di cui sopra;
- che l'AZIENDA ha comunicato alla SOCIETA' l'autorizzazione ad effettuare le riprese richieste;
- che qualora le riprese vengano realizzate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale dell'AZIENDA, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà produrre il relativo DUVRI.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. L'AZIENDA concede l'utilizzo alla SOCIETA' degli spazi e dei locali, di seguito descritti, ad esclusivo e limitato fine di realizzare negli stessi le riprese cinematografiche di cui alla premessa, purché ciò non intralci il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'AZIENDA.
2. I locali e gli spazi utilizzati dal SOCIETA' per le riprese cinematografiche e per lo stazionamento del personale artistico e tecnico saranno i seguenti:

- a)
b)
c)
3. L'AZIENDA concede libertà di accesso al personale artistico e tecnico dei locali sopra indicati per il tempo necessario al piano di lavorazione della durata di n. (...) giorni e n. (...) notti nel periodo: (specificare i singoli giorni).
4. L'AZIENDA autorizza, inoltre, l'accesso ai mezzi di trasporto necessari alle fasi di lavorazione delle riprese cinematografiche, consentendone il parcheggio nella prossimità dei luoghi di ripresa, purché ciò non intralci il normale svolgimento dell'attività istituzionale dell'AZIENDA.
5. La SOCIETA' si impegna a corrispondere all'AZIENDA, dietro rilascio di fattura da parte dell'AZIENDA l'importo di EURO 2.000,00 (duemila /00) + I.V.A. 22% per ogni giorno di locazione per complessivi EURO (...../00) + I.V.A. 22%.
- Il corrispettivo economico introitato dall'AZIENDA potrà essere destinato a:
- lavori di manutenzione nell'ambito delle strutture sanitarie dell'AZIENDA,
 - acquisto di beni sanitari,
 - corresponsione di emolumenti al personale aziendale.
6. L'importo totale che la SOCIETA' corrisponderà all'AZIENDA sarà versato secondo le seguenti modalità:
- 30% alla firma del presente accordo, a titolo di cauzione (art. 4 del Regolamento "Autorizzazione ed esecuzione di riprese cinematografiche all'interno della Asl di Latina");
 - 70% alla fine delle riprese.
- Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore di UNICREDIT IBAN IT97B0200814707000400001381 .
- La SOCIETA' dovrà indicare i seguenti dati: nominativo della SOCIETA', motivazione ("riprese cinematografiche periodo"), estremi della fattura richiesta dalla SOCIETA'.
7. E' facoltà della SOCIETA' chiedere, e all'AZIENDA concedere, una proroga dei tempi di utilizzo, nel caso si verificassero eventi tali da modificare il piano di lavorazione del film citato in premessa. In caso di autorizzazione da parte dell'AZIENDA , la SOCIETA' si impegna a versare l'importo di EURO 2.000,00 (duemila/00) + I.V.A. 22 % per ciascun giorno di ripresa e/o di occupazione eccedenti il periodo sopra citato.
8. La SOCIETA'si obbliga ad utilizzare gli ambienti e le superfici concessi per la destinazione convenuta dal presente accordo, ponendo in essere tutte le cautele necessarie in via ordinaria e straordinaria al fine di evitare danni agli immobili, alle suppellettili e agli arredi dell'AZIENDA.
9. Con il pagamento del compenso come sopra fissato, l'AZIENDA si dichiara pienamente soddisfatto e cede alla SOCIETA' e/o suoi successori e/o aventi diritto, ogni diritto di utilizzo, compreso il diritto di riproduzione, di duplicazione o di creazione, in qualsiasi forma o modo, senza limiti di tempo e di spazio, di tutto il materiale filmato, durante le riprese del film dal titolo provvisorio ".....", relativo alle immagini degli ambienti dati in temporanea concessione e sopra specificati, purché tutto ciò non sia lesivo dell'immagine dell'AZIENDA.

-
10. La SOCIETA' dichiara che ha stipulato Polizza Assicurativa con la Compagnia Via c.a.p per la copertura assicurativa inerente la responsabilità civile e contro terzi per ogni tipo di danno e/o incidente causato da colpa o negligenza della SOCIETA' e del suo personale che potrebbe verificarsi durante il periodo della temporanea concessione degli ambienti sopra specificati, sollevando l'AZIENDA da qualsiasi responsabilità, così come specificato nell'art. 2 del Regolamento "Autorizzazione ed esecuzione di riprese cinematografiche all'interno della Asl di Latina".
 11. La SOCIETA' si impegna a consegnare all'AZIENDA il certificato di assicurazione al momento della sottoscrizione del presente accordo affinché l'AZIENDA ne possa tempestivamente controllare la rispondenza a quanto previsto dall'art. 10.
 12. La SOCIETA' si impegna a far svolgere il lavoro con ordine e disciplina, al fine di non causare nocumento all'attività istituzionale dell'AZIENDA, nonché di garantire il rispetto del regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal decreto n. 101 del 10/08/2018, nei riguardi di pazienti e comunque dei frequentatori del Presidio Sanitario.
 13. Qualora il personale incaricato dall'AZIENDA di assistere e vigilare la SOCIETA' nel corso delle riprese rilevasse un qualsiasi comportamento contrario a quanto sopra prescritto, è facoltà dell'AZIENDA interrompere tempestivamente le riprese, restando in capo alla SOCIETA' l'obbligo di assolvere agli impegni economici qui convenuti.
 14. La SOCIETA' si impegna a comunicare all'AZIENDA i nominativi del personale nonché l'identificativo degli automezzi che accederanno, a qualunque titolo, agli ambienti sopra specificati.
 15. La SOCIETA' si impegna, inoltre, a restituire all'AZIENDA gli ambienti sopra specificati nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima dell'inizio della temporanea concessione, con l'obbligo di rimuovere tutte le strutture, il materiale e altre attrezzature.
 16. La SOCIETA' si impegna, altresì, a ringraziare l'AZIENDA nei titoli di coda del film e/o serie televisiva che sarà realizzato.
 17. Non esistono altri accordi al di fuori di quanto stabilito dalla presente scrittura ed ogni ulteriore accordo a modifica, anche parziale, di quanto qui stipulato dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
 18. La SOCIETA' è tenuta a confermare all'AZIENDA le date sopra specificate almeno quarantotto ore prima delle date medesime.
In caso contrario, resta inteso che il presente accordo è da ritenersi comunque valido e l'AZIENDA non è tenuta a rimborsare il corrispettivo economico già pagato alla SOCIETA'.
 19. Le eventuali spese di registrazione del presente accordo sono a carico della SOCIETA'.
 20. Le parti si danno espressamente atto che il presente rapporto è estraneo alla normativa in vigore relativa alle locazioni di immobili urbani e che, pertanto, la suddetta normativa non è applicabile.
 21. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sono devolute in via esclusiva al FORO di Latina.
- Letto, approvato e sottoscritto.

Latina, _____

AZIENDA

SOCIETA'

ASL LATINA
Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

(_____)

(_____)

Logo con indirizzo

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
in applicazione al regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato ed
integrato dal decreto n. 101 del 10/08/2018, nei riguardi dei pazienti e comunque dei frequentatori del
presidio sanitario.

Oggetto: DITTA

Nomina Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal decreto n. 101 del 10/08/2018, nei riguardi dei pazienti e comunque dei frequentatori del presidio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Giorgio Casati dell'Azienda ASL Latina, in qualità di Titolare del trattamento dei dati:

- ✓ VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito "*Codice*";
- ✓ PRESO ATTO che l'art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il "*Responsabile*" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
- ✓ ATTESO che l'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 196/2003 dispone che:
 1. se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 2. ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti;
 3. i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare;
 4. il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;
- ✓ CONSIDERATO che la stipulazione del "....." può comportare la necessità di trattare in nome e per conto dell'ASL Latina committente dati personali relativi ai pazienti.

Ciò premesso;

NOMINA

LA DITTA

Responsabile del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

LA DITTA

.....

in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

COMPITI ED ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in applicazione regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal decreto n. 101 del 10/08/2018, nei riguardi dei pazienti e comunque dei frequentatori del presidio sanitario.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale:

Ai sensi dell'art. 11¹ del Codice, che prescrive le "Modalità del trattamento e requisiti dei dati", per ciascun trattamento di propria competenza, il RESPONSABILE deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

I dati devono essere trattati:

- ✓ secondo il principio di **liceità**, vale a dire conformemente alle disposizioni del Codice, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- ✓ secondo il principio fondamentale di **correttezza**, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

I dati devono essere raccolti solo per scopi:

- ✓ **determinati**, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
- ✓ **espliciti**, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- ✓ **legittimi**, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- ✓ **compatibili** con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

I dati devono, inoltre, essere:

- ✓ **esatti**, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, **aggiornati**;
- ✓ **pertinenti**, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;

¹ **Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati**

1. I dati personali devono essere:

- a) *trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
- b) *raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;*
- c) *esatti e, se necessario, aggiornati;*
- d) *pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
- e) *conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.*

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

- ✓ **completi**: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
- ✓ **non eccedenti** in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- ✓ **conservati** per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati (art. 16)² e la loro comunicazione e diffusione non a più consentita (art. 25)³.

In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal Codice è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare.

Ciascun RESPONSABILE deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (artt. 167 e ss.).

In ogni caso la **responsabilità penale** per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile. Mentre, in merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 15⁴ del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

² **Art. 16 - Cessazione del trattamento**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

³ **Art. 25 - Divieti di comunicazione e diffusione**

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e) [non superiore a quello necessario agli scopi];

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

⁴ **Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento**

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

[Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno].

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- A. identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con propri supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- B. deve dare informativa al TITOLARE per quanto attiene le modalità del trattamento informatico con dichiarazione di conformità a quanto esposto nell'allegato B legge 196/03;
- C. definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- D. ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa⁵ ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- E. assicurarsi che il trattamento dei dati per lo svolgimento di prestazioni sanitarie finalizzate alla tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività sia subordinato alla preventiva acquisizione del consenso, salvi i casi di emergenza ed incolumità fisica analiticamente

⁵ Art. 13 - Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Art. 22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

... Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base a cui è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ...

Art. 105 - Modalità di trattamento [dei dati trattati per scopi storici e statistici]

... Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13...

[In relazione al trattamento di dati storici si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 281/1999 e per quanto riguarda la consultazione di documenti conservati negli archivi storici dell'Università si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 490/1999).

indicati nell'art. 82 del Codice. In caso di trattamento di dati genetici, la preventiva acquisizione del consenso deve avvenire obbligatoriamente in forma scritta.

F. assicurarsi che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (artt. 20, 21 e 22 del Codice)⁶ che riguardano prestazioni di carattere amministrativo-gestionale avvenga solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificati con il Regolamento Aziendale. Si precisa che le attività di carattere amministrativo gestionale risultano sottratte all'acquisizione del consenso, anche nel caso in cui siano connesse all'erogazione di prestazioni sanitarie.

G. assicurare che la **comunicazione a terzi** e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali⁷.

Così, per i dati relativi ad **attività di studio e di ricerca** (art. 100)⁸, il RESPONSABILE è tenuto ad attenersi alla disciplina che dispone in merito ai casi in cui è possibile la comunicazione o diffusione anche a privati di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari.

H. adempiere agli obblighi di **sicurezza**, quali:

- attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 31- 36 del Codice⁹ (adottare le **misure minime di sicurezza** espressamente previste dal Codice. In caso di trattamento e conservazione dei dati in

⁶ **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

⁷ **Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari**

... La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali ...

⁸ **Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca**

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

⁹ **Art. 31 - Obblighi di sicurezza**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32 - Particolari titolari

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso a tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi ed i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

archivi informatici, attenersi al principio di necessità nel trattamento dei dati di cui all'art. 3 del Codice¹⁰.

- adottare tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31);
- comunicare tempestivamente al Titolare casi di accesso non autorizzato ai dati o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità istituzionali.

I. far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti:

- in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni attività (trattamento) che deve essere oggetto di notifica al Garante ex art. 37 del Codice¹¹;

Art. 33 - Misure minime

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 - Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35 - Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 - Adeguamento

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

¹⁰ **Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati**

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

¹¹ **Art. 37 - Notificazione del trattamento**

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione di trattamento.
- J. in merito agli Incaricati, il RESPONSABILE deve:
- individuare, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, gli Incaricati del trattamento¹²;
 - recepire le istruzioni cui devono attenersi gli Incaricati nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso, unitamente al "Regolamento per l'utilizzo dei servizi informatici aziendali" dell'Azienda ASL Latina.
 - adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi gli incaricati del trattamento, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli Incaricati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
 - stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli Incaricati, avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti di cui all'art. 7¹³.

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

¹² **Art. 30 - Incaricati del trattamento**

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

¹³ **Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8 - Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale a fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9 - Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, a formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10 - Riscontro all'interessato

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle

- K. evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato.
- L. collaborare con il Titolare all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e segnalare eventuali problemi applicativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 il Titolare del Trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto in corso di esecuzione tra l'Azienda ASL Latina e la Ditta e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita all'U.O.C. Affari Generali dell'Azienda ASL Latina, debitamente firmato per accettazione.

Latina, _____

Per Accettazione:

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, Sig. _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Sig. _____

informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

ALLEGATO "B" – VERBALE DI SOPRALLUOGO**VERBALE DI SOPRALLUOGO**

Addì ____/____/____ in Latina, presso la struttura sanitaria della ASL Latina, sono presenti:

- per _____ l'Azienda _____ ASL _____ Latina, _____ il Referente _____
- per _____ la Società _____, _____ il Sig. _____

per eseguire un sopralluogo preventivo dei locali e degli spazi del _____ che verranno utilizzati dalla Società _____ nel/i giorno/i _____ per effettuare riprese televisive (_____).

Ai sensi del citato contratto, l'ASL mette a disposizione della Società i seguenti locali e/o spazi:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

La Società, presa visione dei locali/spazi di cui copra, dichiara di averli trovati di proprio gradimento in quanto idonei all'utilizzo prestabilito.

La Società prende atto che i locali/spazi da utilizzare sono in perfetto stato di manutenzione e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, volendo in difetto rispondere di qualsiasi danno comunque arrecato agli stessi durante le riprese o le attività connesse.

La Società consentirà al personale incaricato dalla ASL Latina di essere presente, vigilare durante le riprese e effettuare sopralluoghi evitando di intralciare le stesse al fine di verificare la regolare conduzione dei lavori e per eliminare tempestivamente possibili cause di danneggiamento delle strutture, degli arredi, dei macchinari, degli spazi esterni, nonché di disturbo per i pazienti della struttura sanitaria per gli operatori sanitari.

La data di riconsegna dei locali/spazi, in base alle pattuizioni raggiunte tra le parti, è fissata per il giorno ____/____/____ alle ore _____. In tale giorno, le parti eseguiranno un sopralluogo finale e redigeranno un verbale di riconsegna dei locali/spazi utilizzati dalla Società, anche al fine di verificarne lo stato.

Letto, firmato e sottoscritto

ASL LATINA
Il Referente

SOCIETÀ _____
L'Incaricato

(_____)

(_____)

ALLEGATO "C" – VERBALE DI RICONSEGNA**VERBALE DI RICONSEGNA**

Addì ____/____/____ in Latina, presso la struttura sanitaria _____, sono presenti:

- per l'Azienda ASL Latina, il Referente _____
- per la Società _____, il Sig. _____

i quali in relazione all'utilizzo dei locali/spazi di cui al su esteso verbale di sopralluogo preventivo, si danno reciprocamente atto che i locali/spazi suddetti vengono riconsegnati all'ASL Latina nello stesso stato in cui SONO stati inizialmente consegnati, o NON SONO stati consegnati a causa dell'insorgenza di problematiche relative a:

con ESCLUSIONE/INCLUSIONE di qualsiasi lamentela o rivendicazione da parte di entrambi:

La riconsegna avviene mediante la rimozione di qualsiasi mezzo, macchina o attrezzatura utilizzati dalla Società.

Letto, firmato e sottoscritto

ASL LATINA
Il Referente

SOCIETÀ _____
L'Incaricato

(_____)

(_____)